

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2767 Anno 2018

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: NAZZICONE LOREDANA

Data pubblicazione: 05/02/2018

ORDINANZA

sul ricorso 12415-2017 proposto da:

GIBBA LAMIN, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall'avvocato CARMINE VERDE;

(ALLEGATO G.P. DELIBERA ORDINE AVVOCATI CAMPOBASSO 14/5/17)

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 322/2016 della CORTE D'APPELLO di
CAMPOBASSO, depositata il 31/10/2016;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

11959
/ 72

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

RILEVATO

- che la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso del 31 ottobre 2016, che ha respinto l'impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale della stessa città, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

- che deposita controricorso il Ministero intimato;

- che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti *ex art. 380-bis c.p.c.*;

CONSIDERATO

- che l'unico motivo censura la violazione o falsa applicazione dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998 (t.u. immigrazione), perché il permesso umanitario non è limitato all'esistenza di particolari condizioni soggettive del richiedente, dovendo la vulnerabilità riferirsi ad una situazione di menomata dignità, come nella specie;

- che il ricorso è inammissibile;

- che, invero, la corte territoriale ha ritenuto, sulla base del principio della considerazione dello sforzo ragionevole del richiedente e del dovere di cooperazione col medesimo, che il racconto da lui compiuto, anche dove ad esso ~~di~~ possa dar credito, non integra i presupposti della protezione sussidiaria, né di quella umanitaria;

- che, invero, essa ha affermato che il richiedente, proveniente dal Gambia e di fede musulmana, narra di aver avuto una relazione con una donna cristiana, rimasta incinta, e tema di essere sottoposto a lapidazione o fustigazione per tale motivo: ma non vi sono invece i

presupposti di un “danno grave” *ex* art. 2, lett. *g*), e 14, lett. *a*) e *b*), d.lgs. n. 251 del 2007, posto che non è provata né verosimile l’eventualità di condanna a morte, tortura o altro trattamento inumano nel paese di origine per l’esposta ragione, prevedendo la Sharia la lapidazione solo per adulterio commesso da persona sposata, non vi sono nelle fonti tracce di fustigazione per mero rapporto tra persone non sposate, l’uomo musulmano può sposare la donna di religione cristiana; né esistono i presupposti di cui all’art. 14, lett. *c*), d.lgs. n. 251 del 2007 circa la minaccia grave alla vita o alla persona per situazioni di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che attengono ad eventi generali e diffuse, di cui non parlano i rapporti internazionali, concordi nel negare ciò;

- che, inoltre, ha escluso ricorrere i presupposti della protezione umanitaria, ai sensi dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, secondo la giurisprudenza della S.C., non essendo neppure stati dedotti motivi di carattere umanitario personali o una personale situazione di vulnerabilità da proteggere;

- che, in tal modo, la corte territoriale ha compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei principî enunciati da questa Corte in materia, dilungandosi in una motivazione accurata ed esauriente nell’espone le ragioni che hanno portato la medesima alla decisione di rigetto del gravame;

- che dunque, in relazione alla richiesta di permesso umanitario che qui solo rileva, la Corte del merito ha applicato in modo pieno i principî enunciati da questa Corte, la quale ancor di recente ha ricordato che il carattere strettamente privato della vicenda non integra i presupposti della protezione umanitaria, atteso che il diritto alla protezione in parola non può essere riconosciuto neppure per il semplice fatto che lo straniero non versi in condizione di piena

integrità fisica, necessitando, invece, che tale condizione sia l'effetto della grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel Paese di provenienza (Cass. 21 dicembre 2016, n. 26641);

- che, pertanto, il ricorso, pur enunciando nel motivo il vizio di violazione di legge, mira invece a sottoporre di nuovo il giudizio di fatto, inammissibile tuttavia in sede di legittimità;

- che la condanna alle spese di lite segue la soccombenza;

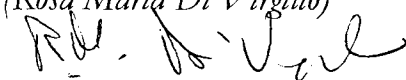
- che non deve provvedersi alla dichiarazione di cui all'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2017.

Il Presidente

(*Rosa Maria Di Virgilio*)


Il Funzionario Giudiziario
